

GIAN PAOLO MANZELLA

## LA POLITICA ECONOMICA E IL GOVERNO DELLA MONETA UNICA NEL TRATTATO DI LISBONA <sup>1</sup>

### 1. *La politica economica e monetaria tra profili strutturali e congiunturali*

Sono ragioni strutturali e contingenti a spiegare perché, negli anni più recenti, le questioni della *governance* economica e monetaria europea si sono imposte all'attenzione della dottrina e degli attori istituzionali. Vi è, in primo luogo, il continuo emergere della fondamentale asimmetria esistente tra la componente monetaria oramai pienamente «comunitarizzata» (almeno per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (art. 2B, par. 1, lett. c, TFUE) e quella economica, che continua ad essere governata dagli Stati membri con un ruolo di coordinamento svolto dalla Commissione (art. 2D, par. 1, TFUE), ma che oramai differenzia «gli Stati membri la cui moneta è l'euro» prevedendo la possibilità di adottare nei loro confronti «disposizioni specifiche» (art. 2D, par. 1, co. 2, TFUE). Accanto a questo primo dato vi sono poi le congiunture economiche a spiegare l'attenzione prestata al tema: il ritardo della crescita europea rispetto ai principali blocchi concorrenti, che impone un cambiamento nei meccanismi del suo governo anche alla luce delle difficoltà del metodo del coordinamento aperto e dell'*impasse* del processo di Lisbona; le situazioni di finanza pubblica di diversi Paesi dell'Unione, che hanno suggerito nel marzo 2005 una revisione del Patto di stabilità tesa ad una valutazione più elastica dei suoi parametri e ad una relazione tra Commissione e Stati membri attenta agli andamenti economici ed alle specificità delle singole economie; i dibattiti sulle scelte di politica monetaria della BCE, giudicata dai suoi critici troppo legata al criterio della stabilità dei prezzi e con modalità operative poco trasparenti ed *accountable*; le questioni relative alle modalità con le quali l'Unione deve «stare» nei cambiamenti che le trasformazioni dei mercati finanziari internazionali stanno imponendo a tutti gli attori coinvolti – dalla Banca Mondiale al Fondo monetario sino al resto degli epigoni di Bretton Woods – in termini di strumentario di intervento e forme di rappresentanza; le implicazioni, organizzative e funzionali, legate ai processi di concentrazione bancaria ed ai nuovi 'rischi sistemici' introdotti dalla globalizzazione del settore finanziario.

Se queste voci «di fuori» avevano già influenzato i lavori della Convenzione esse, tuttavia, non avevano prodotto risultati particolarmente incisivi. Il TCost. aveva, infatti, optato per una scelta di sostanziale conservazione rispetto all'assetto già esistente. Ed alla luce delle dinamiche entro le quali si è svolto il lavoro della Conferenza intergovernativa non stupisce che sia stata questa la strada prescelta per la redazione delle norme del Trattato, ampiamente tributarie, sul punto, dell'esperienza negoziale legata al progetto di Costituzione. Tanto più che gli anni che ci dividono dal tentativo di «costituzionalizzazione» delle norme fondative dell'Unione, hanno visto confermate, sul piano operativo, le soluzioni normative in quella sede avanzate. E' una fase storica in cui si registra, infatti, un'accresciuta legittimità dell'azione della Banca centrale europea rispetto alle critiche che ne avevano

---

<sup>1</sup> Scritto per il volume di ASTRID, *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, a cura di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna, Il Mulino, 2008.

accompagnato i primi anni di attività; che vede il progressivo affermarsi di un ruolo più incisivo della Commissione nell'orientamento delle politiche economiche nazionali, una rivisitazione dei suoi principali strumenti di intervento ed il progressivo affermarsi dell'Eurosistema e dell'Eurogruppo; in cui si assiste all'approfondirsi, in presenza di un sistema finanziario sempre più interconnesso, alle iniziative dirette ad assicurare una voce europea unica nei consessi internazionali. Tutti elementi che hanno finito con il rafforzare le scelte operate in sede costituente sui temi della politica economica e di quella monetaria.

## *2. Una politica economica più coordinata ed omogenea*

Per quanto riguarda la prima tra esse, se le scelte condotte si allineano all'impostazione contenuta nei trattati prevalenti – con il mantenimento in capo agli Stati membri della competenza in materia di politica economica ed un'azione di coordinamento svolta dall'amministrazione comunitaria – le innovazioni introdotte rispetto al TCE mostrano un indirizzo sufficientemente delineato.

*a) La procedura degli indirizzi di massima (art. 99 TFUE).* Per quanto riguarda le procedure con cui si indirizzano le politiche economiche degli Stati membri, la parte c.d. preventiva permane identica. Vi sono, infatti, la raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati Membri e della Comunità; la deliberazione del Consiglio a maggioranza qualificata su di essa; il dibattito all'interno del Consiglio europeo; la raccomandazione finale del Consiglio (art. 99, par. 2, TFUE). Le modifiche introdotte interessano, invece, la fase di sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi, affidata all'agire congiunto di Consiglio e Commissione. Se dal punto di vista schematico essa rimane identica – vi si rinvengono, infatti, le relazioni preventive della Commissione; l'azione di sorveglianza del Consiglio; l'eventuale procedura di raccomandazione allo Stato membro in caso di accertamento dell'incoerenza delle sue politiche economiche con gli indirizzi di massima – alcune modifiche segnalano il rafforzamento, al suo interno, del ruolo della Commissione. Si stabilisce, infatti, che, qualora si accerti che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima, sia la Commissione, in maniera autonoma, a rivolgere «un avvertimento» allo Stato membro, mentre il Consiglio interverrà nei confronti di quest'ultimo solo in seguito a raccomandazione dell'esecutivo di Bruxelles (art. 99, par. 4, TFUE).

D'altra parte, ed è la seconda innovazione, l'eventuale decisione del Consiglio con cui si rivolgono allo Stato membro le necessarie raccomandazioni vede l'esclusione dal processo di votazione di quest'ultimo (art. 99, par. 4, TFUE).

Vi è, in aggiunta, una modifica inerente la base giuridica che prevede (art. 99, par. 6, TFUE), che le modalità della procedura di sorveglianza siano stabilite mediante regolamenti adottati con procedura legislativa ordinaria da Parlamento e Consiglio configurando, quindi, un aumento delle prerogative dell'organo parlamentare rispetto al precedente assetto.

Si segnala, infine, una significativa «apertura» delle possibilità del Consiglio di concedere assistenza a Stati membri in difficoltà nell'adeguarsi ai comportamenti prescritti negli orientamenti. In applicazione di un principio di «solidarietà interstatale» si stabilisce, infatti, la possibilità di intervenire con misure appropriate nel caso in cui tale situazione sia legata a difficoltà nell'approvvigionamento di alcuni prodotti, specificando, ed è qui l'innovazione, un'attenzione per le difficoltà inerenti a quelli energetici (art. 100, par. 1, TFUE).

*b) La procedura per disavanzi eccessivi (art. 104 TFUE)* Modifiche di segno sostanzialmente analogo toccano la «seconda gamba» dello strumentario di politica economica della Comunità: quella relativa alla procedura dei disavanzi eccessivi. Anche in questo caso, infatti, le modifiche attengono esclusivamente all'azione di sorveglianza successiva e possono individuarsi in tre punti.

Il primo è quello in cui si prevede che la Commissione trasmetta un parere sul disavanzo eccessivo – attuale o potenziale – di uno Stato membro direttamente a quest’ultimo e non, invece, al Consiglio, che ne viene esclusivamente informato (art. 104, par. 5, TFUE).

La seconda modifica attiene al rapporto tra la Commissione ed il Consiglio nell’ambito della procedura di decisione definita al par. 6 dell’art. 104 TFUE. Si stabilisce, infatti, che l’atto con cui il Consiglio decide dell’esistenza del deficit eccessivo sia adottato a seguito di una proposta della Commissione, e non più di una semplice raccomandazione di quest’ultima: il che implica, in termini procedurali, che sarà necessaria l’unanimità dei componenti del Consiglio per contrastare, nel caso, le conclusioni dell’amministrazione comunitaria (a differenza della situazione attuale in cui è sufficiente una maggioranza qualificata per ribaltare la raccomandazione).

Il terzo cambiamento attiene, infine, alle modalità di adozione dell’atto del Consiglio diretto a far cessare la situazione di deficit eccessivo. Diversamente da quanto stabilito nel testo precedente è, infatti, stabilito che le raccomandazioni allo Stato membro, siano adottate dal Consiglio *i)* «senza indebito ritardo» e *ii)* su raccomandazione della Commissione (art. 104, par.7, TFUE).

Il raffronto tra le procedure – quella relativa agli orientamenti e quella legata ai disavanzi eccessivi – permette quindi di rilevare un doppio obiettivo perseguito con le modifiche introdotte. Vi è, in primo luogo, l’intento di pervenire ad una loro tendenziale omogeneizzazione. D’altra parte vi è il rafforzamento del loro grado di efficacia attraverso il riconoscimento di un ruolo di maggiore incisività alla Commissione, ottenuto grazie ad un rapporto più immediato con gli Stati membri. In questo senso, l’introduzione dell’istituto dell’ «avvertimento» diretto allo Stato laddove si accerti l’incoerenza delle sue politiche con gli indirizzi di massima (art. 99, par. 4, TFUE), si configura come l’omologo del parere direttamente trasmesso allo Stato membro previsto in relazione alla procedura relativa ai disavanzi eccessivi allorché l’amministrazione comunitaria ravvisi l’esistenza o il rischio di un disavanzo eccessivo (art. 104, par. 5, TFUE). Vanno in senso analogo le modifiche inerenti alle modalità di votazione sulle raccomandazioni proposte in materia di indirizzi di massima, che, prevedendo l’esclusione dello Stato interessato, replicano il meccanismo sinora utilizzato nella procedura sui disavanzi eccessivi (cfr. art. 99, par. 4, e art. 104, par. 13, co. 2, TFUE).

### *3. La politica monetaria tra indipendenza, stabilità e internazionalizzazione*

Come anticipato, anche per quel che concerne la politica monetaria, il disegno normativo emerso non presenta innovazioni di rilievo rispetto alla lettera del TCE e si connota, essenzialmente, per la razionalizzazione dell’assetto normativo – in particolare per l’eliminazione dei riferimenti all’ECU, delle disposizioni concernenti l’IME e, più in generale, di quelle che disciplinavano la fase preparatoria e nascente dell’Euro - e per alcuni aggiustamenti di natura procedurale.

Per quel che concerne il primo dei due profili, il nuovo testo disciplina le finalità della Banca centrale europea (BCE) nel Titolo III del TUE («Disposizioni relative alle istituzioni») mentre le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento sono contenute nel TFUE. Più specificamente, la disciplina che ne risulta può suddividersi in due sezioni: la prima, contenuta all’art. 9 TUE, con cui si regolano gli aspetti istituzionali; la seconda, contenuta agli artt. 105 ss. e 245 *bis* ss. TFUE, in cui si affrontano, invece, i profili organizzativi e quelli funzionali.

All’interno di questa schematizzazione, le principali innovazioni introdotte attengono: a) alle finalità perseguite dall’Unione in materia di politica monetaria; b) alla collocazione istituzionale della BCE; c) alla disciplina organizzativa; d) all’organizzazione dell’Eurosistema; e) alla proiezione internazionale in materia di politica monetaria.

*a) Le finalità perseguite:* (art. 2, par. 3, TUE). In ordine al primo punto vi è stato l’inserimento della stabilità dei prezzi tra gli obiettivi dell’Unione precisando che quest’ultima «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa basato (...) sulla stabilità dei prezzi». È un punto, quello della

stabilità, che «ritorna» nel testo: così all'art. 97<sup>ter</sup>, par. 2, TFUE si sancisce che l'azione in materia di politica monetaria abbia «l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi»; ed in senso analogo l'art. 245 *bis*, par. 2, TFUE (ma il punto è ribadito anche al 105, par. 1, TFUE) individua gli obiettivi del Sistema europeo delle banche centrali, con quello, prioritario, di mantenere la stabilità dei prezzi e quello - di cui si sancisce la «subalternità» - di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione. Al di là della collocazione nel testo, che ne sancisce la centralità nella costituzione economica europea, non si tratta, tuttavia, di una modifica di particolare importanza. Il principio era infatti già sufficientemente esplicitato all'art. 2 TCE (con il riferimento alla «crescita sostenibile e non inflazionistica»), ed all'art. 4 TCE (con il richiamo ad una politica monetaria che avesse l'obiettivo principale di «mantenere la stabilità dei prezzi»); oltre che, ovviamente, all'art. 105 TCE, che la individuava quale obiettivo principale del Sistema europeo delle banche centrali. Di tenore analogo – e quindi con valenza puramente formale – anche l'inserimento all'art. 2, par. 4 TUE – della previsione secondo cui l'Unione» istituisce un'unione economica e monetaria, la cui moneta è l'euro».

b) *La «istituzionalizzazione» della BCE (art. 9 TUE)*. Il secondo ordine di modifiche attiene, invece, alla collocazione istituzionale della BCE. Quest'ultima, nonostante alcune resistenze (provenienti, peraltro, dalla stessa banca), è, oramai, collocata nella sezione dedicata alle istituzioni comunitarie e non più, come avveniva ai sensi dell'art. 8 TCE, in una categoria separata<sup>2</sup>.

c) *La disciplina dell'organizzazione e dell'attività della BCE (art. 245 bis e art. 105 TFUE)*. Se, come visto, il Trattato di Lisbona ha collocato la BCE tra le istituzioni, a differenziare la banca centrale (e la Corte dei Conti) rimane la posizione delle norme che ne regolano l'organizzazione, che trovano spazio nel TFUE. Nel merito la disciplina è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al dettato vigente se non per modifiche di carattere formale ovvero semplificazioni procedurali. Va sottolineato, in primo luogo, un rafforzamento del carattere di indipendenza della Banca. All'art. 245*bis*, par. 3, se ne sancisce «l'indipendenza» nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» e si prevede che «istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza».

Le modalità organizzative e funzionali a tutela dell'indipendenza della BCE sono riaffermate, in termini analoghi al vigente Trattato, all'art. 108 TFUE, mentre l'art. 109 TFUE ribadisce l'obbligo per ognuno Stato membro di vigilare sulla compatibilità della propria legislazione nazionale con i trattati e lo statuto del sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea. Per quanto concerne gli organi di governo, il Consiglio direttivo ed il Comitato esecutivo mantengono la medesima composizione mentre l'unica modifica di rilievo attiene alle modalità di nomina del Comitato esecutivo (art. 245 *ter*, par. 2, TFUE). Quest'ultima, infatti, spetta ora al Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata – su raccomandazione del Consiglio, consultati il Parlamento e il consiglio direttivo della BCE – e non è più «condotta di comune accordo dai governi degli Stati membri» come recita il vigente Trattato (art. 112 TCE).

Da segnalare, inoltre, alcune disposizioni che delineano un regime «speciale» della BCE. Quelle, di cui all'art. 16 A, par. 3, co. 4, TFUE, relative all'applicabilità ridotta delle disposizioni concernenti la trasparenza e l'accesso agli atti, che si applicano alla BCE – unitamente alla BEI ed alla Corte di giustizia – solo «allorché esercitano funzioni amministrative»; scelta in cui si coglie la *éco* della

---

<sup>2</sup> Sul punto va segnalato che nel Parere della Banca centrale europea del Settembre 2003 (CON/2003/20) ed in interventi ufficiali più recenti (quali la lettera del 2 agosto 2007 del governatore Trichet al Presidente del Consiglio UE), era stato auspicato il mantenimento di una posizione differenziata della BCE rispetto alle altre istituzioni, in considerazione delle sue «particolari caratteristiche». Più specificamente, nel suo intervento del 2003 la Banca riteneva più opportuna una collocazione nell'ambito della categoria delle «altre istituzioni», mentre nel 2007, veniva auspicata un'assimilazione con la Corte dei Conti all'interno di un Titolo denominato «Assetto istituzionale dell'Unione». L'impostazione della BCE, diversamente da quel che era accaduto in sede di TCost, non è stata accolta in sede negoziale e la posizione della Banca nell'ordine comunitario finalmente accolta è stata quella, come detto, dell'assimilazione alle altre istituzioni.

sentenza Olaf (causa C-11/00, Commissione c. Banca centrale europea del 10 luglio 2003). Di segno analogo anche le disposizioni relative al bilancio annuale dell'Unione (art. 272, par. 1, TFUE) e quelle afferenti alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione (art. 288, co. 3, TFUE), in cui si prevedono deroghe rispetto alla disciplina applicata alle altre istituzioni alla luce della specificità della BCE. Sotto il profilo degli strumenti normativi, si prevede che la Banca centrale, per «l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali», possa adottare regolamenti in una serie di materie enumerate nello Statuto (art. 110, par. 1, TFUE). All'art. 111 si prevede che, salve le sue attribuzioni, e previa sua consultazione, il Parlamento ed il Consiglio, con procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le misure necessarie per l'utilizzo dell'Euro quale moneta unica. Il Parlamento vede, inoltre, aumentate le sue prerogative nella procedura emendativa di alcune norme dello Statuto (art. 107, par. 3, TFUE). Mentre si registra una diminuita influenza dell'organo legislativo – originariamente tenuto ad un parere conforme mentre ora solamente consultato – riguardo alle deliberazioni all'unanimità del Consiglio con le quali si affidano alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie (art. 105, par. 6, TFUE). Una disposizione, quest'ultima, che acquista significato nella prospettiva della definizione di un sistema accentrato di vigilanza prudenziale - o almeno di un rafforzamento dei meccanismi di coordinamento e convergenza attualmente esistenti - la cui rilevanza è posta in rilievo dai processi di concentrazione e internazionalizzazione intervenuti nel settore bancario europeo e, sul piano della stabilità, dalle recenti crisi sistemiche sui mercati dei capitali.

*d) Sistema europeo delle banche centrali ed Eurosistema* Una delle novità di maggior rilievo riguarda l'inserimento nella normativa primaria della distinzione tra il Sistema europeo di banche centrali, che comprende le banche centrali di tutti i paesi dell'Unione, e l'Eurosistema, che si limita, invece, alle sole banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'Euro<sup>3</sup>. E' quest'ultimo a condurre la politica monetaria dell'Unione. L'innovazione trova la propria precisazione nelle disposizioni contenute agli artt. da 115 A a 115 C TFUE, che configurano un regime di cooperazione speciale tra gli Stati membri aderenti all'Euro e, specularmente, agli artt. 116 e ss. TFUE, che si occupano, invece, di regolare il regime dei c.d. Stati membri «con deroga», quelli, cioè, sui quali non si è ancora avuta una decisione in ordine al soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'adozione dell'Euro.

Per quanto riguarda il blocco normativo relativo agli Stati membri dell'Eurosistema, il primo dei tre articoli richiamati prevede la possibilità che il Consiglio, con l'esclusivo voto degli Stati membri che hanno adottato l'euro, introduca - al fine di garantire il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria e nei limiti delle disposizioni dei trattati - misure dirette a (i) rafforzare il coordinamento della disciplina di bilancio e la sorveglianza della medesima e (ii) ad elaborare gli orientamenti di politica economica e garantirne la sorveglianza affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione.

La seconda disposizione, invece, stabilisce che le modalità per le riunioni informali tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'Euro siano definite in un Protocollo di nuova redazione. Quest'ultimo – il n. 3, intitolato «*Sull'Eurogruppo*» – si limita a specificare che le riunioni, a cui è invitata la BCE ed a cui partecipa la Commissione, siano preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze dell'Eurosistema e della Commissione. Si stabilisce, all'art. 2 del Protocollo, che a maggioranza degli Stati membri sia eletto un presidente per un periodo di due anni e mezzo.

Le norme contenute agli artt. 116 e seguenti del TFUE – speculari, come si diceva, alla disciplina applicabile ai Paesi dell'area della moneta unica – definiscono l'ambito di inapplicabilità delle norme comunitarie agli Stati membri con deroga (art. 116 TFUE); rivedono la procedura di valutazione dell'eventuale soddisfacimento dei criteri da parte dei singoli Stati membri con deroga, prevedendo che

---

<sup>3</sup> Sul punto la disciplina si limita a recepire indicazioni già contenute nella prassi. Sin dal 1998, infatti, la distinzione era adottata dal Consiglio direttivo nell'ambito delle sue comunicazioni al pubblico.

il Consiglio deliberi sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata (definita conformemente all'art. 205, par. 3, lett. a, TFUE) degli Stati la cui moneta è l'Euro (art. 117 bis, par. 2, co. 2, TFUE).

e) *Posizione dell'Euro nel sistema monetario internazionale (art. 115 C TFUE)*. La necessità di intervenire al fine di migliorare la rappresentanza dell'Eurosistema all'interno delle organizzazioni internazionali (siano esse istituzioni, quali il Fondo monetario internazionale o la Banca mondiale, o conferenze quali il G-8) è una di quelle su cui si è registrato un unanime consenso durante l'intero processo costituente<sup>4</sup>. In quest'ottica, il par. 1 dell'art. 115 C TFUE, «per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale» prevede la possibilità che il Consiglio (anche qui in una formazione limitata ai soli Stati membri appartenenti all'Euro), su proposta della Commissione ed a maggioranza qualificata con previa consultazione della BCE, adotti una decisione con cui si definiscono le posizioni comuni da tenere in tali consessi sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'Unione economica e monetaria. Il par. 2, invece, abilita il Consiglio, anche in questo caso previa consultazione con la BCE, a porre in essere, sempre sulla base di una proposta della Commissione, le misure per giungere ad una rappresentanza europea unificata nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali.

Si tratta di due passaggi essenziali per raggiungere il risultato, indubbiamente auspicabile, di avere una voce europea unica in materia di politica monetaria nelle sedi internazionali; passaggio rilevante anche alla luce degli obiettivi europei della promozione di un sistema basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e sul buon governo mondiale.

#### 4. *I lati forti di una riforma «debole»: razionalizzazione nel quadro di governo dell'economia; rafforzamento dell'area Euro sullo scenario globale*

Se, almeno all'avvio del lungo itinerario di modifica del Trattato, le attese rispetto alle innovazioni in materia di *governance* economica erano elevate, le modifiche finalmente introdotte sono state, come detto, incrementalmente. L'impianto esistente non ha, infatti, subito modifiche sostanziali: per quel che concerne i soggetti, le procedure, gli strumenti. Ed in questo senso, la migliore conferma del fatto che i passi in avanti in questa materia sono stati piccoli è la lunghezza della dichiarazione che la conferenza ha ritenuto opportuno allegare al Trattato. La dichiarazione n. 15 – «relativa all'articolo 104 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», ma effettivamente dedicata all'intera politica economica e monetaria – dimostra, seppur indirettamente, la limitatezza dei progressi compiuti sul versante della disciplina del coordinamento delle politiche nazionali in questo settore. Dopo aver specificato che «i pilastri della politica economica e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri» sono «aumento del potenziale di crescita e garanzia di posizioni di bilancio sane» si ribadiscono, infatti, diversi elementi – l'impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e crescita e l'orientamento per un raggiungimento graduale dell'avanzo di bilancio; quello nei confronti degli obiettivi della strategia di Lisbona; quello verso una ristrutturazione delle politiche di bilancio nazionali ed un loro orientamento verso finalità di riforma. Con la conclusione – che finisce con l'affidare il risultato all'attivazione di meccanismi di controllo incrociato tra gli Stati – per cui «un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe contribuire alla realizzazione» dell'obiettivo di un rafforzamento e chiarimento dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita e di un aumento del potenziale di crescita delle economie nazionali.

---

<sup>4</sup> La richiesta è stata sostenuta autorevolmente anche da parte degli economisti più attenti alle questioni di governance delle istituzioni finanziarie internazionali: su tutti L. Bini Smaghi, *A Single European Seat in the IMF?*, in *Journal of Common Market Studies*, 42 (2), pp. 229-248, 2004.

Seppure all'interno di questo clima di limitata innovatività del quadro normativo, può comunque affermarsi che le modifiche introdotte trovano un segno comune. Pur con cautele ed incertezze esse appaiono, infatti, orientate al rafforzamento del sistema del governo economico europeo ed al suo adattamento al nuovo contesto globalizzato.

Per quel che concerne quelle relative alle procedure, esse vedono il riconoscimento di un ruolo di maggiore incisività alla Commissione nei processi di convergenza delle politiche economiche e di bilancio, in particolare con riferimento a quelle degli Stati dell'Eurogruppo. E, in questo senso almeno, sono stati compiuti passi per sanare l'asimmetria che, come ricordato in apertura, caratterizza l'attuale Unione economica e monetaria.

D'altra parte, la scelta di ricondurre la Banca centrale europea al novero delle istituzioni della costruzione europea e di sancirne in maniera ancor più esplicita l'indipendenza, seppure di limitata valenza giuridica, vede il rafforzamento di quello che, anche alla luce dell'affermarsi dell'euro sui mercati globali registrato negli ultimi anni, è sempre più il pilastro simbolico dell'Unione europea

In ultimo le innovazioni relative alla rappresentanza internazionale dell'area Euro sanano un'ulteriore inefficienza del sistema, che vedeva un 'ordine sparso' europeo in una fase in cui i cambiamenti in corso negli assetti delle istituzioni finanziarie internazionali rendono necessaria una capacità di azione unitaria se se ne vogliono influenzare con una qualche effettività i processi decisionali.